

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle sedute del Senato Accademico, a norma dell'art. 17, comma 4, dello Statuto.

Art. 2

Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente del Senato, il quale fissa la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno.
Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista.
2. Il Senato è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore.
Su base semestrale viene definito un calendario di massima delle adunanze ordinarie.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei membri del Senato, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica istituzionale, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta.
5. La convocazione viene inoltrata ai componenti del Senato, tramite gestore documentale, almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. I documenti istruttori vengono messi a disposizione dei Senatori mediante apposita piattaforma nelle medesime tempistiche.
In caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta stessa.
6. La convocazione e le integrazioni sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo a cura dell'Ufficio Organi collegiali entro il giorno lavorativo successivo alla trasmissione.

Art. 3

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella adunanza.
2. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta stessa; le integrazioni devono essere comunicate unitamente alle relative istruttorie.
3. Almeno tre membri del Senato possono, entro il giorno successivo dal ricevimento dell'atto di convocazione, richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti. Il Presidente inserisce all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Tali integrazioni debbono essere comunicate entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta stessa.

Art. 4

Presidenza

1. La Presidenza della seduta è assunta dal Rettore. In caso di assenza del Rettore, la Presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Pro-Rettore vicario.
2. Il Presidente:
 - a) dirige i lavori della seduta;
 - b) pone le questioni al Senato;
 - c) concede e toglie la parola;
 - d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
 - e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;

f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario dell'Amministrazione centrale nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Generale.

Art. 5

Validità della seduta

1. Il Presidente verifica, con il supporto del Segretario verbalizzante, il numero legale in apertura di seduta e ogni qualvolta lo ritenga necessario anche su richiesta di un membro del Senato. Decorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, constatato il mancato raggiungimento del numero legale, rinvia la seduta ad altra data.
2. Le sedute del Senato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto per particolari deliberazioni.
3. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze del Senato di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato. La decadenza è dichiarata da Senato Accademico e disposta con decreto rettorale. I componenti impediti a partecipare alle sedute sono tenuti a comunicarlo per iscritto, mediante e-mail, tempestivamente e, comunque, prima dell'orario di convocazione dell'adunanza, all'Ufficio Organi collegiali.
4. Le sedute non sono pubbliche. Alle adunanze del Senato possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio.
5. I membri elettivi non possono farsi rappresentare. I Direttori di Dipartimento, in caso di impedimento a partecipare alla seduta, sono sostituiti dai Vice Direttori di Dipartimento. Nelle more della nomina di un nuovo Direttore di Dipartimento, il Decano del Consiglio di Dipartimento partecipa alle sedute con diritto di voto.
6. Ai sensi dello Statuto, alle riunioni del Senato partecipano senza diritto di voto il Pro-Rettore vicario, ove non sostituisca il Rettore quale Presidente, e il Direttore Generale. Possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, ove invitati dal Rettore o dalla maggioranza del Senato, quando si tratti di questioni di loro competenza, oltre ai Delegati del Rettore, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Consiglio degli Studenti e il Presidente della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.
7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estranei al Senato, al solo fine di illustrare argomenti specifici.
E' altresì ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo al fine di coadiuvare il Segretario verbalizzante.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Il presente articolo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.
Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato.
Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo.
Per seduta mista si intende quella che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, che mediante collegamento alla piattaforma digitale.
2. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione.
Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

3. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
4. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
5. In caso di seduta telematica o mista, ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
7. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica o mista.
8. I Senatori sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:
 - non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
 - adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
 - non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
 - garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
 - non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
 - non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.
9. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.
10. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

11. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute sono audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale/sistema di videoconferenza messi a disposizione dall'Ateneo. Terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale, accessibile esclusivamente dal personale dell'Ufficio Organi Collegiali. La registrazione viene effettuata dal Segretario verbalizzante che ne risponde della corretta tenuta.
- In caso di seduta in presenza, il file contenente la registrazione viene conservato nella cartella digitale condivisa dell'Ufficio Organi collegiali e cancellato dal sistema di videoconferenza.
- Le riprese audio/video vengono conservate fino alla presa d'atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta immediatamente successiva, e successivamente vengono eliminate entro 5 giorni lavorativi.
- Gli interessati i cui dati sono trattati durante la registrazione di cui sopra possono essere i componenti del Senato, i soggetti presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal Presidente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. I predetti, nel periodo intercorrente tra la seduta e la presa d'atto della verbalizzazione, possono chiedere di consultare le riprese audio e video della seduta presso l'Ufficio Organi Collegiali, limitatamente agli interventi da loro resi nel corso della seduta stessa per il periodo indicato nel comma precedente.
- Ai Senatori viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione.
- Non possono essere autorizzati all'accesso alla registrazione soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle fin qui specificate.
12. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal personale dell'Ufficio Organi collegiali e dal Segretario verbalizzante.

Art. 7

Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. E' compito del Presidente mantenere un regolare e ordinato andamento dei lavori del Senato, osservando e facendo osservare le norme regolamentari.
2. Nel corso della seduta possono essere trattati solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; il Senato, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Eventuali ordini del giorno aggiuntivi possono essere trattati esclusivamente in caso di presenza alla seduta di tutti i componenti del Senato e in caso di votazione unanime.
3. Il Presidente o un altro componente del Senato, su invito del Presidente stesso, espone gli argomenti all'ordine del giorno.
I componenti del Senato, nel corso della seduta, possono presentare mozioni d'ordine, intese quali inviti al Senato a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito.
4. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione.
5. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Si ha in ogni caso una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge, l'unito civilmente, il convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

6. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il Segretario verbalizzante, che ne dà atto nel verbale.
7. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta. Chi interviene nella discussione è tenuto a contenere nei tempi il proprio intervento, senza discostarsi dall'argomento in trattazione. I componenti possono prendere visione dell'ordine di iscrizione degli interventi.
8. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o emendamenti alla proposta in esame, che vengono messi in votazione nel seguente ordine:
emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi, testo risultante.
Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del Senato.
Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.
9. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
10. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.

Art. 8

Comunicazioni del Presidente e varie ed eventuali

1. Sulla comunicazione di fatti, che il Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza del Senato, sono ammesse richieste di chiarimento.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni vengono presentati al Senato durante la trattazione delle varie ed eventuali. Il Presidente può dare risposta seduta stante, nella seduta successiva, o anche per scritto.

Art. 9

Votazione e validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di norma sono assunte a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tale modalità di voto viene costituito, su proposta del Presidente, un seggio composto da un Presidente e due scrutatori. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dai Regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto di astensione vale quale voto contrario.
4. L'esito della votazione, con l'indicazione dei voti contrari e di astensione, ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

5. Nel caso in cui la seduta sia svolta in presenza, le votazioni sono gestite mediante il sistema di videoconferenza messo a disposizione dall'Ateneo per la gestione automatizzata delle riunioni degli Organi Collegiali, che consente la votazione elettronica, salvo quelle a scrutinio segreto.
Ai componenti del Senato, all'atto della nomina, vengono trasmesse le istruzioni operative per la gestione dell'impianto e quindi per la votazione. Apposite istruzioni operative vengono altresì fornite ai Senatori per le votazioni in caso di seduta telematica o mista.
6. Le deliberazioni e la relativa verbalizzazione sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive, salvo diversa indicazione del Presidente.

Art. 10 Verbalizzazione

1. Per ciascuna seduta del Senato deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
 - b) ordine del giorno;
 - c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
 - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
 - e) la qualifica di chi la presiede;
 - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - g) i termini essenziali della discussione;
 - h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti.Il verbale firmato digitalmente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente viene protocollato ed archiviato nei termini di legge.
3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario verbalizzante nel corso della seduta o a farlo pervenire entro il giorno successivo; in mancanza di tali richieste, il segretario verbalizzante provvede ad una rappresentazione sintetica degli interventi qualora necessaria per giustificare la decisione finale; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.
4. Del verbale si prende atto di norma nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione. Una volta avvenuta la presa d'atto del verbale, esso non può più essere modificato. Della verbalizzazione dell'ultima seduta del Senato in carica si prende atto seduta stante.
5. Le deliberazioni e i verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblicati, a cura dell'Ufficio Organi Collegiali, rispettivamente sull'Albo Pretorio online e sul sito web dell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in apposite linee guida.

Art. 11 Commissioni permanenti del Senato Accademico

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e quale modalità organizzativa dei propri lavori, il Senato può costituire al proprio interno le seguenti Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e referenti al Senato stesso:
 - A – Commissione DIDATTICA
 - B - Commissione RICERCA SCIENTIFICA E TERZA MISSIONE
 - C - Commissione SERVIZI E RISORSE
 - D - Commissione STATUTO E REGOLAMENTI
2. Ciascun componente del Senato, al momento dell'entrata in carica, opta per la partecipazione a due Commissioni, in modo da assicurare una equilibrata numerosità e la rappresentatività delle componenti e dei raggruppamenti delle aree scientifico-disciplinari.

La partecipazione ai lavori delle Commissioni è comunque aperta a tutti i componenti del Senato. Possono altresì partecipare ai lavori delle Commissioni il Rettore, il Pro-Rettore vicario, il Direttore Generale e, su invito del Rettore, i Delegati rettorali per competenza.

3. Le sedute di insediamento delle Commissioni sono convocate dal Rettore. Le Commissioni individuano al loro interno il Coordinatore. Il Coordinatore convoca la Commissione con congruo preavviso e ne organizza i lavori; la convocazione e l'eventuale documentazione istruttoria è inviata per posta elettronica a tutti i componenti del Senato.
4. Il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti di Ripartizione e i Capi Area, in assenza di un Dirigente, trasmettono ai Coordinatori delle Commissioni la richiesta di istruttoria, indicando anche i funzionari di assistenza ai lavori delle Commissioni, per quanto di loro competenza, con compiti di verbalizzazione.
5. Le Commissioni fissano le proprie riunioni in tempo utile per consentire l'inserimento delle loro risultanze istruttorie all'interno dell'ordine del giorno della seduta di riferimento, comunicata nella richiesta di convocazione di cui al precedente punto.
6. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.
7. In caso di tematiche di interesse comune a più Commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.
8. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato la convocazione dell'organo e l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti nei termini e nelle modalità previste dall'art. 78 del Regolamento Generale di Ateneo.
9. Il Senato può istituire Commissioni ad hoc per specifiche tematiche.

Art. 12

Accesso e trasparenza

1. I membri del Senato hanno diritto di accedere tempestivamente a tutte le informazioni e agli atti necessari o utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 13

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia e dalla normativa vigente, si osservano le norme ed i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.